



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona

Sezione III Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8345/2018 R.G. promossa da:

(C.F. _____ rappresentato e difeso dall'avv.
del foro di Verona con indirizzo di p.e.c riportato in atto di
citazione;

ATTORE

contro

INTESA SANPAOLO SPA, (C.F. _____ rappresentata e difesa dall'avv.
del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. riportato in
comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE

Come da note di trattazione scritta depositate il 6 luglio 2020

PARTE CONVENUTA

Come da note di trattazione scritta depositate l'8 giugno 2020



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il notaio ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale Intesa Sanpaolo Spa per vederla condannare, a titolo di responsabilità contrattuale o da contatto sociale, al risarcimento dei danni non patrimoniali che ha assunto di aver subito a seguito della condotta tenuta dalla convenuta nei suoi confronti e sotto meglio descritta.

Per meglio dar conto delle ragioni della propria domanda l'attore, dopo aver permesso di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente bancario con la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo spa, nel quale era succeduta la convenuta a seguito di fusione in essa del primo dei predetti Istituti bancari, ha dedotto che, nel corso di una verifica iniziata nei propri confronti da personale della guardia di finanza del comando di Verona il 5 aprile 2017, gli era stato chiesto di dar conto di due accrediti mediante bonifico effettuati in data 27 febbraio 2014 sul proprio conto corrente e risultanti dalla anagrafe tributaria.

Tali movimentazioni erano apparse anomale sia per il loro elevato importo (una di 3 milioni e 284000 e l'altra di 665.300,00 euro) sia perché risultavano essere state annullate entrambe il 15 aprile 2016.

A seguito delle verifiche che egli aveva dovuto svolgere, interpellando sul punto l'istituto di credito convenuto, aveva appurato che:

- gli importi delle due transazioni come riportati nell'anagrafe tributaria erano superiori di cento volte a quelli che gli erano stati effettivamente accreditati, dal momento che erano stati indicati dalla banca all'agenzia delle entrate nel settembre 2015;
- i predetti importi erano stati desunti dall'archivio unico informatico dell'istituto di credito, nel quale le operazioni erano state registrate con i decimali ma senza segni di punteggiatura, in conformità all'art. 9 del decreto legislativo 97/2013 e delle successive disposizioni dell'agenzia delle entrate;
- successivamente l'agenzia delle entrate aveva chiesto alle banche di annullare i flussi inviati con le suddette modalità e di ritrasmetterli entro il mese di aprile 2016, elidendo le ultime due cifre e tale evenienza era stata la ragione della rettifica apportata alla precedente segnalazione.



Assumendo l'erroneità delle succitate segnalazioni e della conseguente verifica fiscale, in quanto non previste dalla normativa di settore, l'attore ha lamentato di aver subito per effetto di esse i seguenti pregiudizi di cui ha chiesto il risarcimento:

- la compromissione del suo diritto di difesa, poichè non aveva potuto disporre di alcun titolato supporto da produrre nel corso della verifica della Guardia di Finanza;
- il discredito alla propria onorabilità professionale poiché le segnalazioni erano state indirizzate all'Amministrazione Finanziaria;
- il pregiudizio derivato dal fatto di aver dovuto riprogrammare i tempi delle proprie ferie e, conseguentemente, quelli dei propri dipendenti, in corrispondenza del "ponte" del 25 aprile 2017, per ovviare alla condotta non collaborativa della propria Banca;
- una situazione di stress, che aveva alterato il proprio benessere psico-fisico.

La convenuta si è costituita in giudizio contestando gli assunti di controparte, sia con riguardo alla prospettata propria responsabilità per i fatti denunciati dall'attore sia con riguardo al quantum della sua pretesa.

In sintesi essa ha ribadito la piena legittimità del proprio operato, sulla base delle medesime ragioni che aveva già esposto all'attore quando era stata da lui interpellata nei giorni della verifica fiscale sopra menzionata.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, la domanda attorea è fondata nei limiti di cui si dirà e pertanto merita di essere accolta per quanto di ragione.

Merita infatti di essere condivisa la doglianza attorea secondo cui la convenuta ha applicato erroneamente le disposizioni attuative del D. Lgs. 231/2007, ed in particolare quelle concernenti gli "standard tecnici dell'archivio unico informatico" (doc. 3 di parte convenuta).

Infatti a pag. 21 degli "Standard", ed alla sezione B14, si stabilisce di indicare "il valore monetario globale espresso in unità di euro ...": cosicché, non vi era nessuna giustificazione a che le comunicazioni venissero effettuate riferendosi a cifre esposte con evidenza dei decimali.

Tale lettura trova conforto anche nella nota dell'Agenzia delle Entrate prodotta sub 6 dalla convenuta poiché in essa si chiarisce che "secondo quanto precisato



al paragrafo 4 dell'allegato 2.1 al provvedimento del 16/07/2015, ...tutti gli importi presenti nella comunicazione devono essere esposti in Euro (parte intera), senza esposizione dei decimali”.

Va disatteso anche l'assunto della convenuta secondo cui il riferimento al “numerico 9”, di cui al codice AUI, indicava la “mancanza di separatore di decimali” , con la conseguenza che, nell'archivio unico informatico i dati dell'importo avrebbero dovuto essere evidenziati con decimali ma senza segni di punteggiatura.

In realtà, come evidenziato dalla difesa attorea, ai sensi del par. 3.1) degli “standard tecnici l'utilizzo della cifra 9 non indica la “mancanza di separatore di decimali”, quanto, semmai, l'esigenza che nelle griglie dei dati si inseriscano caratteri numerici.

Si noti che nemmeno nella nuova “versione” degli standard, che la convenuta ha prodotto sub 19, si rinviene una conferma alla sua tesi cosicché anche alla luce di tali nuove indicazioni trova piena conferma l'erroneità della sua iniziativa.

In corso di causa è stato smentito anche l'assunto della convenuta secondo cui la rettifica delle segnalazioni effettuate con le modalità censurate dall'attore era stata richiesta dall'Agenzia delle Entrate all'inizio dell'anno 2016, dopo che erano state riscontrate delle incongruenze nelle prassi applicative degli standard tecnici AUI da parte di “alcune sedi provinciali dell'Agenzia delle Entrate” (così pag. della comparsa di costituzione e risposta).

In realtà, già dai documenti 6 e 9 di parte convenuta si evince che era accaduto esattamente il contrario: avendo ravvisato “delle incongruenze in alcune comunicazioni”, provenienti dagli istituti di credito, era stata l'Agenzia delle Entrate a chiedere all'ABI, quale associazione di rappresentanza, di intervenire presso le proprie associate, affinché le stesse provvedessero “alla rettifica della comunicazione a suo tempo effettuata” (evidentemente, in modo errato).

La predetta genesi dell'intervento presso l'Abi dell'Agenzia delle Entrate è stata confermata da Antonio Stefani, responsabile dell'ufficio verifiche e controlli della convenuta, sentito in qualità di teste di quest'ultima.

Egli ha inoltre riferito una circostanza che conforta ulteriormente l'assunto attoreo, ossia che, all'epoca delle segnalazioni per cui è causa, la prassi, seguita



da Banca Intesa, di trasmettere all'AUI i dati dei pagamenti con espunzione della "virgola" separatrice dei decimali non era adottata da tutti gli istituti in via omogenea in quanto, secondo quanto da lui precisato, "alcune banche avevano trasmesso gli importi considerando i decimali ed altre no".

Il teste peraltro non è stato in grado di precisare quali fossero stati gli altri istituti di credito che avevano seguito quelle modalità cosicché non è nemmeno possibile stabilire se l'errore commesso dalla convenuta fosse stato più o meno diffuso.

Tali risultanze hanno un indubbio rilievo perché smentiscono drasticamente l'assunto della convenuta secondo il quale essa aveva seguito le sopra citate modalità di comunicazione dei flussi finanziari poiché esse erano conformi a quanto richiesto dalla stessa Agenzia delle entrate.

Non va poi sottaciuto che, come evidenziato dalla difesa attorea, anche la segnalazione, rettificata, relativa all'importo di Euro 6.653,00 è errata, alla luce del disposto dell'art. 36, co. 2, lett. b) del decreto legislativo 21.11.2007, n. 231, richiamato al punto 2.2 del Provvedimento 24.4.2014 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che prevede che vadano segnalate solamente "le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro" davano origine all'obbligo di comunicazione.

Infatti, diversamente da quanto obiettato sul punto dalla convenuta, non ricorre l'ipotesi, prevista dalla sopra richiamata disposizione tecnica e soggetta anch'essa a segnalazione, delle "più operazioni di importo superiore a 5.000,00 che concorrono sommate tra loro a superare la soglia dei 15.000,00 euro, se effettuate in un arco di tempo di 7 giorni di calendario".

Sul punto occorre evidenziare che l'obbligo di segnalazione riguarda le operazioni che, oltre ad essere state compiute nell'arco di sette giorni, siano state "tra loro collegate".

A fronte di tale previsione la convenuta avrebbe dovuto spiegare, e dimostrare, quali fossero state le circostanze di fatto che l'avevano indotta a ravvisare un collegamento tra le operazioni, riferibili all'attore, elencate nel proprio documento 18, al punto di attribuire ad esse lo "stesso codice di connessione 00008945840", ma non avendolo fatto la valutazione sottostante a tale classificazione deve ritenersi apodittica.



Peraltro l'attore ha prodotto (doc. 29), le fatture, a cui si riferiscono le operazioni di riversamento in banca di assegni e contanti, dell'importo di Euro 7.820,30 ed Euro 10.030,00, che, sono state indebitamente tra loro ritenute connesse dalla convenuta e che avevano originato la segnalazione in esame.

Orbene, i particolari che si desumono da tali documenti (numero dei rapporti sottesi, diversità degli autori dei versamenti e delle loro residenze anagrafiche, disomogeneità delle prestazioni cui si riferiscono i pagamenti), inducono ad escludere qualsiasi collegamento tra i pagamenti suddetti.

Una volta acclarata l'illiceità della condotta della convenuta occorre individuare il titolo della sua responsabilità.

Orbene, sulla base delle allegazioni attoree, il fondamento di tale responsabilità è ravvisabile nella violazione del combinato disposto degli artt. 11 e 15 del d. lgs. 196/2003, codice della privacy, vigente all'epoca delle segnalazioni, poiché è indubbio che le registrazioni nell'AUI in esame avessero costituito un'ipotesi di trattamento dei dati personali dell'attore e che la convenuta fosse stata responsabile di essi.

Sul punto viene in rilievo l'art. 13 del provvedimento della Banca d'Italia sulle disposizioni attuative per la tenuta dell'AUI, che stabilisce che: "L'adempimento degli obblighi di registrazione costituisce "trattamento dei dati", come definito nel primo comma lettera a) dell'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali".

E' del tutto evidente poi, dopo quanto detto sopra, che i dati degli importi degli accrediti in favore del siano stati trattati dalla convenuta non correttamente, e quindi in difformità dal presupposto di cui alla lett. a) dell'art. 11, del d. lgs. 196/2003, e che, al contempo, erano stati anche non pertinenti e inesatti, in contrasto con quanto previsto dalle lett. c) e d) della stessa norma.

Passando alla valutazione dei danni lamentati dall'attore deve escludersi che la condotta della convenuta abbia compromesso, o anche solo limitato, il suo diritto di difesa nel corso della verifica fiscale.

Infatti il notaio potè comunque acquisire tutti gli elementi, anche documentali, utili a fornire una convincente spiegazione ai militari della guardia di finanza delle due segnalazioni all'anagrafe tributaria da loro ritenute anomale,



come conferma la circostanza che, al termine della verifica, non furono adottate sanzioni nei suoi confronti in relazione ad esse.

Dal verbale di verifica del 20.04.17 si evince infatti che gli operanti si erano limitati ad elencare tutte le “movimentazioni di capitale dall'estero (bonifici) per gli anni 2014 e 2015, aventi come parte titolare il Notaio dott. (cfr. doc. 3 di parte attrice) e, a seguito delle spiegazioni ottenute dallo stesso, non avevano dato seguito alcuno alla verifica.

All'attore non può riconoscersi nemmeno un ristoro per il disagio e lo stress patiti per aver dovuto dedicare tempo ed energie psico-fisiche a verificare presso la banca convenuta i motivi della segnalazione.

Innanzitutto sul punto deve osservarsi che l'attore ha prospettato due voci distinte di danno ma in realtà esse sono strettamente connesse tra loro poiché è evidente che a provocare la dedotta situazione di stress può aver contribuito anche l'esigenza di riprogrammare le ferie pasquali.

Orbene, il ha ricondotto, sotto il profilo causale, il suddetto pregiudizio all'essere stato sottoposto all'indagine della Guardia di Finanza, sulla base della premessa che questa fosse stata provocata dalla consultazione delle risultanze dell'anagrafe tributaria.

In realtà nel corso del giudizio è stato accertato che l'avvio della verifica nei confronti del notaio era stata programmata dalla Guardia di Finanza non dopo ma prima che gli operanti avessero avuto contezza delle due segnalazioni e quindi a prescindere da esse.

Infatti uno degli operanti, sentito come teste, ha dichiarato, che, secondo prassi, lui e i colleghi avevano consultato l'anagrafe tributaria in preparazione della verifica così lasciando intendere che essa era stata decisa ben prima di quella attività informativa.

Del resto tale modus operandi è pienamente comprensibile se si considera che quella iniziativa rientrava nel programma di verifiche a campione di solito effettuate nei confronti di professionisti.

A prescindere dalle considerazioni sin qui svolte in punto di mancanza di nesso eziologico tra danni non patrimoniali e condotta causatrice, va comunque esclusa la sussistenza dei primi.



A proposito dei presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, deve rammentarsi che, a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 del 2009, tale pregiudizio è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, ne' ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. (orientamento ribadito tra li altri da Cass. n.29206/2019).

Ora nel caso di specie, a ben vedere, l'attore ha lamentato una lesione del proprio diritto alla salute che non raggiunge la soglia di rilevanza ritenuta necessaria dalla giurisprudenza di legittimità.

Esso infatti non ha assunto le caratteristiche di uno stato patologico ma solo quello di una situazione di tensione emotiva e psichica provvisoria che è durata una quindicina di giorni e quindi non ha prodotto conseguenze permanenti (cfr. dc. 26 attoreo).

Ad avviso dello scrivente l'errata duplice segnalazione presso l'AUI dell'Anagrafe Tributaria ha invece arrecato un danno alla reputazione professionale dell'attore, facendolo apparire presso l'amministrazione finanziaria, come il beneficiario di operazioni fiscalmente sospette per un periodo di quasi due anni.

Si noti poi che l'intervenuta rettifica (recte annullamento), in quanto non corredata da una spiegazione delle ragioni che l'hanno determinata, di essa è valsa ad attenuare solo in parte le conseguenze della iniziale illecita segnalazione, senza contare che, come si è detto sopra, quella relativa all'importo di euro 6.653,00 continua ad essere priva dei presupposti di legge.



Ora il ristoro per il ravvisato danno alla reputazione professionale dell'attore può essere quantificato, in via equitativa, sulla base di medesimi criteri che si seguono per stimare il danno da illecita segnalazione in altra banche dati come, ad esempio le centrali rischi della Banca d'Italia, con la differenza che in questo caso gli utenti dell'archivio informatico sono in numero assai limitato.

Somma che si stima adeguata a risarcire il ravvisato pregiudizio è quella di euro 7.500,00 (3.500,00 euro per il periodo in cui è durata la duplice illecita segnalazione ed euro 4000,00 per il pregiudizio derivante dalla permanenza della segnalazione relativa all'importo di euro 6.653,00).

Su tali importi spettano gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito a quella della pubblicazione della presente sentenza.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico della convenuta in applicazione del principio della soccombenza.

La somma spettante a titolo di compenso va liquidata sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 per le quattro fasi in cui si è sviluppato il giudizio e all'importo somma così risultante di euro 4.835,00 va aggiunto quella per il compenso per la partecipazione alla fase di mediazione (euro 420,00).

Sull'importo riconosciuto a titolo di compenso all'attore spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata nonché del c.u..

La convenuta va poi condannata ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d. lgs. 28/2010 al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 518,00 dal momento che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.

Non può infatti considerarsi tale la ragione che essa aveva addotto per sottrarsi alla fase conciliativa ante causam di ritenere corretto il suo operato in relazione a quanto lamentato dall'attore.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, condanna la convenuta a corrispondere all'attore la somma di euro 7.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data delle illecite segnalazioni fino a quella del



deposito della presente sentenza e alle spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro, 5.255,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa., rimborso del c.u. (euro 518,00) ed euro 40,00 per spese.

Condanna la convenuta al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 518,00.

Verona 10/02/2021

il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

